

*Alida PALUCHOWSKI*

Il tema della sdebitazione è connesso a quello del sovraindebitamento che, come Presidente della Sezione di Milano, sento molto perché noi abbiamo oltre 100, direi 145 procedure di sovraindebitamento tutte bloccate, perché l'attuale legge non funziona, non si riesce ad andare oltre la nomina dell'organismo di composizione, il quale poi non sa cosa fare.

Si trova in una situazione di estrema incertezza e difficoltà, nella quale - dovendo attestare la veridicità dei dati di un soggetto che di regola non ha dati, che non ha una contabilità e non ha nulla di ricostruibile del suo passato economico-finanziario - non è in grado di andare avanti nemmeno nella prima fase di accertamento della veridicità della situazione economica del debitore.

Ciò determina un blocco delle procedure, che sono nella quasi totalità di fatto sostanzialmente "congelate" nell'incertezza, non vi sono certezze di esdebitazione, quindi, ma solo vaghe speranze.

La possibilità di concludere accordi con i creditori è pressochè nulla, poiché i creditori trovano più convenienti le procedure esecutive dell'accordo che offre il debitore, il quale tende sempre a mantenere alcuni beni per sé.

È fondamentale, quindi, che questa legge venga rivista e venga disegnata in una maniera efficiente e chiara, partendo da una idea di fondo, una ratio indiscutibile.

Va scelto se si vuole soddisfare i creditori o semplicemente reimmettere nel circuito dei consumi un soggetto. Va chiarito senza esitazioni se per ottenere l'effetto esdebitatorio occorre cedere tutti i beni o se si può mantenere ad esempio una riserva sulla casa, come di regola tutti chiedono. Occorre poi precisare i limiti esatti della reiterazione del fenomeno, perché giova ricordare che nei paesi anglosassoni, dai quali questo istituto è mutuato, esso tende ad essere applicato più volte allo stesso soggetto.

E' vero che la Commissione Europea stabilisce che bisogna favorire la seconda chance di chiunque, e quindi anche del consumatore, anche del piccolo imprenditore sotto soglia, il quale dovrebbe poter ripartire da un lato a consumare, dall' altro lato a produrre nella sua piccola dimensione, ma il fenomeno necessita una meditazione. Prevedere che solo le ipotesi di frode e

malafede impediscano l'esdebitazione automatica ed integrale dopo tre anni dalla dichiarazione del fallimento mi sembra una disposizione che - come direbbe il Professor Ambrosini - è adatta ad un Paese scandinavo, ma farà un po' più di fatica a declinarsi in un Paese mediterraneo.

Bisognerebbe, quindi, guardare con particolare attenzione in questo caso all'esperienza di altri Paesi che hanno già testato questo istituto. Altrove è previsto che la prima volta venga data l'esdebitazione automatica, la seconda volta venga data con molta difficoltà e facendo uno screening molto accurato e la terza volta non venga data per niente, perché va considerato che ci si rivolge tendenzialmente anche ai piccoli consumatori, ai sovraindebitati cronici, i quali tendono ad avere più esdebitazioni nel corso della vita, quindi è un fenomeno ciclico che si ripresenta spesso più grave. Inoltre l'accesso facilitato potrebbe indurre a reiterare le condotte perché non sanzionate con conseguenze serie.

In un Paese anglosassone, dopo la prima esdebitazione da procedura di sovraindebitamento il debitore ci pensa e medita con maggiore ponderatezza le spese alle quali sottopone la sua vita e la sua famiglia; lo stesso evento dovrebbe prodursi anche nella nostra realtà.

Io credo che l'atteggiamento - fra l'altro condivisibile eticamente - anche di aiuto sociale con il quale la Commissione ha affrontato questo problema, debba comunque confrontarsi con la realtà italiana.

Per quanto attiene le procedure di allerta e l'ultimo quesito, per chiudere il relativo discorso, mi dispiace che sia andata via la Direttrice di Confindustria cui avrei voluto ricordare che i dissesti italiani sono principalmente di S.r.l. che per la stragrande maggioranza non hanno un Collegio Sindacale, quindi pensare che la misura di allerta funzionerà perché c'è un collegio che ha degli obblighi, vuol dire applicare la procedura solo alle imprese più strutturate, vuol dire limitarla solo alle imprese grandi (non in senso tecnico europeo ma secondo le dimensioni italiane, in quanto la assoluta maggioranza di quelli che chiedono il concordato tardi ed arrivano pressoché cadaveri dinanzi al Tribunale non sono le imprese strutturate, ma sono le realtà piccole e medio piccole, (a livello Europeo definibili piccolissime), che non hanno un controllo interno o lo hanno così risibile

che la compagine sociale lo azzera inertizzandolo completamente, per cui anche se si informa l'amministratore che l'impresa sta andando veramente male, questi di regola reagisce di fatto confermando di saperlo e affermando che si tratta di affari suoi, visto che il patrimonio sociale è suo come il 100% del capitale, dimenticando sostanzialmente che poi quel capitale, quando è insufficiente, è totalmente destinato ai creditori, agli stakeholders, e non è più suo.

Bisogna, allora, considerare che la chiusura della fattispecie, cioè la condotta da assumere quando l'amministratore sollecitato non risponde all'invito rivoltagli di cominciare a curarsi del dissesto della sua impresa, è assolutamente indispensabile, secondo me.

Solo se c'è una reazione possibile all'inerzia il sistema e l'ordinamento saranno in grado di assicurare effettivamente quell'effetto di emersione concreta e reale della crisi, perché l'imprenditore sa che se fa finta di niente gli succede qualcosa di sgradevole e non emendabile. Se si vuole, al fine di evitare un coinvolgimento diretto della giurisdizione e dello Stato, escludere un coinvolgimento del Pubblico Ministero nell'esercizio della sua funzione civile, e nel contempo ottenere ugualmente un effetto deterrente, potremmo ispirarci all'esperienza di altri Paesi, che con il Dott. Fontana esaminammo non molto tempo fa quando fummo chiamati a relazionare sulle esecuzioni e sulle possibili migliorie che ne avrebbero migliorato la performance, e scoprimmo che in alcuni Paesi come la Germania i cattivi pagatori vengono resi noti perché il mercato prenda le sue contromisure, tragga le conseguenze, e va tenuto presente che il mercato è sicuramente un "giudice" molto più duro di qualunque giudice togato.

Secondo me, quindi, la conseguenza potrebbe essere questa: se l'amministratore non reagisce occupandosi attivamente della sua crisi e resta inerte, va inserito in una banca dati apposita dei creditori in crisi ignavi, sollecitati e inerti, e tutti coloro che con essi verranno in contatto potranno saperlo.